

(N. 2176)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2103)*

d'iniziativa del Deputato **QUINTIERI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 FEBBRAIO 1952

Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'ele-

zione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ».

p. Il Presidente della Camera dei deputati  
**MARTINO.**